

N. 1901/2018 R. G. Dib.

N. 15014/2016 R.G.N.R.



Tribunale di Avellino Seconda Sezione penale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Avellino, seconda sezione penale, in persona del giudice monocratico dott. Lorenzo Corona, all'udienza del 23 novembre 2022 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nel processo penale nei confronti di:

MARSELLA Roberto, nato a Mugnano del Cardinale (AV) il 14.05.1954 e residente in Atripalda alla via Nicola Adamo 69, ove ha dichiarato domicilio ex art. 161 c.p.p., difeso di fiducia dagli avv.ti Giro P. Sepe e Flavio Di Bonito, entrambi del foro di Napoli;

libero - assente

GELORMINO Gaetano, nato ad Ariano Irpino (AV) il 07.08.1957 ed ivi residente alla c.da Torana nr. 95/5, ove ha dichiarato domicilio ex art. 161 c.p.p., difeso di fiducia dall'avv. Carmine Monaco del foro di Benevento;

libero - assente

FIORETTI Antonio, nato ad Atripalda il 02.08.1973 e residente in Prata Principato Ultra (AV), loc. Agliano s.n.c., con domicilio dichiarato ex art. 161 c.p.p. in Atripalda alla via G.A. Galante n. 12,

N. 2426/2022 Reg. Sent.

Oggi 17.02.23
Depositata
Il Cancelliere
(dr.ssa Simonetta Cecere)

Avviso ed estratto
contumacia ex art. 548 c.p.

Notificato il

al P.G. - Napoli il

al P.M. sede ex art.15 Reg. es.
c.p.p., il

Proposto appello/ricorso

da

il

Passata in giudicato il

Il Cancelliere

Estr. es. P.M.
il

Estr. es. Questura
il

Estr. es. Uff. reperti
il

Campione Penale
N.

Redatta scheda
il

presso la sede legale della società G.E. F.lli Fioretti s.r.l., difeso di fiducia dall'avv. Gaetano Manzi del foro di Avellino;

libero - assente

IMPUTATI

Tutti

del reato p.p. dagli artt. 110 c.p., 260 del D. L.vo 152/2006 perché, in concorso e di concerto tra loro,

- il Marsella, quale legale rappresentante della "Gardenia" S.r.l., società che gestiva l'area di cava sita in Chiusano San Domenico (AV), via Provinciale Melfi loc. Belvedere;

- il Gelormino quale direttore responsabile della predetta cava sin dal 01.08.2012 e, quindi, pienamente inserito ed a conoscenza delle dinamiche aziendali della Gardenia s.r.l.;

- il Fioretti, quale legale rappresentante della "G.E. F.lli Fioretti S.r.l.", società che si occupa di trasporto rifiuti avvalendosi di ventinove dipendenti e di almeno una ventina di veicoli tra rimorchi, semirimorchi, autocarri, e trattori, che trasportava e conferiva, nell'arco di quattro anni, presso la cava gestita dalla Gardenia s.r.l., 24170 ton circa di rifiuti speciali non pericolosi, ossia oltre il 40 % delle 55.836 ton. gestite illecitamente dalla predetta società, ottenendo guadagni superiori ai 160.000 euro;

attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto, effettuavano la gestione abusiva di ingenti quantità di rifiuti speciali non pericolosi classificati con il CFR 170504 "terre e rocce da scavo" illecitamente trattati, stimabile in complessivi 55.846 ton circa, mediante operazioni di recupero effettuate presso l'area di cava sita in Chiusano San Domenico (AV), via Provinciale Melfi loc. Belvedere, gestita dalla "Gardenia" S.r.l., in assenza della prescritta iscrizione e/o autorizzazione, in quanto il Decreto Dirigenziale nr 66 rilasciato il



28.06.2012 alla predetta società dal Settore del Genio Civile, riportato in maniera fraudolenta nei FIR, non autorizzava l'esercizio di operazioni di gestione rifiuti bensì il compimento di attività estrattive e di ricomposizione ambientale.

In Chiusano San Domenico dal 29.05.2013 sino al 31.03.2017

Con la recidiva reiterata per Marsella Roberto

parte civile: associazione **A.N.P.A.N.A. onlus**, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Morena Suaria del foro di Foggia, con studio in San Paolo di Civitate (FG) alla Piazza Europa n. 7.

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero: condanna di Marsella Roberto alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, di Gelormino Gaetano alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e di Fioretti Antonio alla pena di anni due e mesi due di reclusione; con confisca di quanto ancora in sequestro.

La parte civile: previa dichiarazione della penale responsabilità degli imputati, condanna degli stessi al risarcimento dei danni in favore della parte civile

La difesa di Fioretti Antonio: assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste ovvero perché il fatto non costituisce reato; in via gradata, in caso di condanna estromissione della parte civile e revoca del sequestro.

La difesa di Marsella Roberto: assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste ovvero perché il fatto non costituisce reato.

La difesa di Gelormino Gaetano: assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste ovvero perché il fatto non costituisce reato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP presso il Tribunale di Napoli in data 15.06.2018 gli imputati venivano tratti dinanzi a questo Tribunale per rispondere del delitto in epigrafe.

Alla prima udienza del 21.11.2018, dichiarata l'assenza degli imputati, la difesa aderiva all'astensione proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane, con rinvio del processo e sospensione del termine di prescrizione.

Alla successiva udienza del 30.01.2019, aperto il dibattimento ed ammesse le prove richieste dalle parti, si costituiva parte civile l'associazione ANPANA; venivano inoltre sentiti l'Ispettore Meoli Renato, Carotenuto Nevio e Maci Carlo, ed il processo veniva rinviato all'udienza del 10.04.2019.

A tale udienza, si procedeva all'esame dei testi dell'accusa Carotenuto Nevio e Luogotenente Vigliotta Salvatore e il processo veniva rinviato all'udienza del 26.09.2019, nella quale venivano sentiti gli ulteriori testi dell'accusa Liguori Massimo, Urciuolo Antonio e Cataldo Ubaldo.

Il processo giungeva così all'udienza del 13.11.2019, nella quale veniva sentito il consulente della difesa Del Buono Vito, e venivano acquisiti i seguenti documenti: norme tecniche PRAE 2006; legge regionale n. 54/1985; decreto 05.02.1998.

All'udienza del 02.02.2020, la difesa aderiva all'astensione proclamata dalla Camera Penale Irpina, per cui il processo veniva rinviato, sospeso il termine di prescrizione, all'udienza del 10.06.2020 nella quale il processo non veniva trattato causa Covid-19, per cui veniva fissata la nuova udienza del 14.01.2021, con sospensione del termine di prescrizione come per legge.

All'udienza del 14.1.2021 il processo non veniva trattato per assenza del giudice titolare del processo e veniva fissata la nuova udienza del 12.05.2021, nella quale le parti prestavano il consenso ad acquisire ulteriore relazione del consulente Ing. Del Buono Vito, quale consulente di Fioretti Antonio, e si procedeva all'esame del teste della difesa Cipriano Carmela, con rinvio del processo prima all'udienza del 3.11.2021 e poi a quella 15.12.2021, nella quale veniva nuovamente sentito l'ing. Del Buono Vito, questa volta quale consulente tecnico dell'imputato Fioretti Antonio.

All'udienza del 16.3.2022 il processo veniva rinviato per legittimo impedimento del
n. 1901/2018 di R.G. Dib.



difensore di Marsella Roberto all'udienza del 21.9.2022, nella quale l'imputato FIORETTI Antonio si sottoponeva ad esame e veniva acquisita ulteriore documentazione di carattere amministrativo; chiusa l'istruttoria dibattimentale, rassegnavano le proprie conclusioni il Pubblico Ministero, la parte civile ed i difensori di Fioretti Antonio e Marsella Roberto, con rinvio del processo all'udienza del 23.11.2023, nella quale il difensore di Gelormino Gaetano rassegnava anch'esso le proprie conclusioni e, riservatosi in camera di consiglio, il Tribunale pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla luce dell'istruttoria dibattimentale espletata, gli imputati vanno assolti dal reato a loro ascritto, perché il fatto non sussiste.

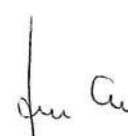
Si riepilogano le risultanze istruttorie emerse nel corso del dibattimento.

Sugli accertamenti eseguiti presso l'area esterna della cava sita in Chiusano San Domenico (AV) alla località Belvedere e gestista dalla GARDENIA s.r.l., di cui l'imputato MARSELLA Roberto era all'epoca dei fatti amministratore unico, nonché sulle ulteriori attività di indagine espletate per verificare la legittimità dei conferimenti effettuati presso la medesima cava dalla società G.E. Fratelli Fioretti srl, di cui l'imputato FIORETTI Antonio era all'epoca dei fatti legale rappresentante, sono stati sentiti i testi di polizia giudiziaria MEOLI Renato e VIGLIOTTA Salvatore, in servizio presso i Carabinieri Forestali.

Il teste di p.g. MEOLI Renato, dopo aver premesso che la predetta cava è stata oggetto di un progetto di ricomposizione ambientale, essendo stata ricompresa nel parco regionale dei Monti Picentini, ha riferito che un primo sopralluogo veniva effettuato nel febbraio 2015 e già dal primo controllo emergevano criticità.

In particolare, il teste ha dichiarato che la cava presentava sul fianco destro una grossa fossa (dovuta alla pregressa attività di coltivazione della cava) dove venivano conferiti materiali costituiti da rocce da scavo, frammiste con materiali di demolizione, mentre la GARDENIA non poteva ricevere detti materiali in quanto, a dire del teste, non era autorizzata a ciò.

Sempre con riguardo alle ispezioni effettuate presso l'area di cava, è stato sentito altresì il teste di p.g. VIGLIOTTA Salvatore, anch'esso in servizio presso i



Carabinieri Forestali, il quale ha riferito che le attività d'indagine prendevano spunto da un primo sopralluogo presso la cava Gardenia di Chiusano San Domenico effettuato in data 6.10.2015 dal Nucleo Investigativo Provinciale di Polizia Ambientale e Forestale dell'Arma dei Carabinieri (già Corpo forestale dello Stato) di Avellino, nel corso del quale si accertava l'esistenza di un rilevante flusso di rifiuti costituiti da terra e rocce di scavo.

In data 19.04.2017 il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Salerno, unitamente al Nucleo Investigativo Provinciale di Polizia Ambientale dei Carabinieri di Avellino, effettuava un secondo sopralluogo presso la stessa area.

Come riferito dal teste, nel corso dei sopralluoghi i Carabinieri rilevavano che all'interno dell'area di cava, estesa circa 86 mila metri quadrati, si trovavano anche un edificio, in parte adibito a uffici ed in parte ad abitazione, ed un capannone utilizzato per il deposito di apparecchiature.

Sul piazzale esterno insisteva un impianto di frantumazione e vagliatura in funzione, nonché un altro impianto per la produzione di calcestruzzo in disuso.

Sul lato destro del fronte di cava, gli inquirenti accertavano la presenza di notevoli quantità di terra e rocce da scavo, nonché di altro materiale proveniente dall'esterno della cava, impiegato per l'attività finalizzata alla ricomposizione ambientale della cava, ed in particolare per il riempimento di una grossa fossa creatasi nel corso della pregressa attività estrattiva.

Senonchè, come dichiarato dal teste, tra i documenti acquisiti nel corso del sopralluogo, nessuno di essi autorizzava la Gardenia alla gestione di rifiuti.

Ciò nonostante, dall'esame della documentazione di carattere amministrativa (costituita dai formulari di identificazione del rifiuto di accompagnamento dei materiali conferiti) acquisita dai Carabinieri emergeva che dal 29.05.2013 al 18.11.2015 venivano conferite circa 45 mila tonnellate di terra e rocce da scavo, mediante la redazione degli appositi documenti di accompagnamento dei rifiuti previsti dal D. Lgs. n. 152/2006 per il trasporto di questi ultimi, costituiti per l'appunto dai formulari di identificazione del rifiuto (cd. RIF).

Anche nel successivo periodo dal 19.11.2015 al 31.03.2017 (termine ultimo della verifica documentale effettuata dai Carabinieri) la Gardenia s.r.l. continuava a

n. 1901/2018 di R.G. Dib.



ricevere terre e rocce da scavo accompagnate tuttavia non più dalla redazione di formulari di identificazione del rifiuto (cd. RIF) ma dalla redazione dei documenti di trasporto (DDT) per una quantità approssimativa di circa 11 mila e 400 tonnellate. Quanto al contenuto dei FIR, il teste ha precisato che nei suddetti documenti veniva indicato il decreto dirigenziale del Genio Civile nr. 66/2012, quale titolo autorizzativo che consentiva il conferimento all'interno della cava di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo, ed il codice R10 quale tipo delle operazioni di recupero dei rifiuti da eseguire, una volta conferite le terre e rocce da scavo nella cava.

Senonchè, a dire del teste, il decreto dirigenziale del Genio Civile nr. 66/2012 non autorizzava il conferimento all'interno della cava di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo ed il trasportatore dei rifiuti aveva comunque l'obbligo di verificare il possesso di un idoneo titolo autorizzativo in capo al destinatario finale del trasporto che autorizzasse quest'ultimo a gestire i rifiuti trasportati.

Per quanto concerne l'individuazione dei 64 cantieri di provenienza delle terre e rocce da scavo conferite in cava, dei produttori di rifiuti e delle ditte trasportatrici di questi ultimi (costituite per la maggior parte dei rifiuti conferiti dalla società G.E. Fratelli Fioretti s.r.l.), si rimanda a pag. 24 e ss dell'annotazione conclusiva nr. 2/4-40-2016 del 30.10.2017 del Nucleo Operativo Ecologico di Salerno e del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale di Avellino, acquisita ai sensi dell'art. 555, quarto comma c.p.p. agli atti del dibattimento con il consenso delle parti limitatamente all'individuazione della provenienza dei rifiuti e delle condizioni economiche relative al trasporto ed al conferimento in cava.

Il teste VIGLIOTTA nel corso del suo esame ha riferito comunque circa la quota numericamente più importante delle terre e rocce conferite pari ad oltre 15.218 tonnellate, le quali venivano trasportate e conferite in cava dalla società Fratelli Fioretti Srl; in particolare tali rifiuti venivano prodotti dalla società Bulfaro Spa nell'ambito dei lavori di realizzazione del collettore fognario in via Ing. Cianciulli in Montella, nel cui contratto di appalto era previsto che le terre e rocce da scavo fossero avviate verso impianti di recupero di questi materiali e che le operazioni di trasporto venissero eseguite dalla società Fratelli Fioretti, di cui l'imputato FIORETTI Antonio era legale rappresentante.

I formulari di identificazione dei rifiuti erano accompagnati dai certificati di caratterizzazione eseguiti, su incarico del produttore dei rifiuti, dal laboratorio studio Summit di Avellino che attestavano la natura e la qualità di rifiuto con codice Cer 170504.

Per il conferimento dei suddetti rifiuti la società Gardenia percepiva l'importo di 3 euro a tonnellata, che venivano pagati alla società Fratelli Fioretti s.r.l., che a sua volta percepiva dal produttore dei rifiuti per il trasporto e lo smaltimento di questi ultimi la somma di euro 12,87 a tonnellata, pari a complessivi 195.000,00 euro (a fronte di un prezzo di mercato per lo smaltimento di rifiuti di quella natura oscillante tra i 15 ed il 18 euro a tonnellata), con enorme guadagno sia per la Gardenia s.r.l. che per la Fratelli Fioretti s.r.l..

In conclusione, secondo il teste VIGLIOTTA, già tramite il conferimento dei rifiuti prodotti presso il cantiere della società Bulfaro Spa, la società Fratelli Fioretti otteneva un guadagno al lordo delle spese di trasporto per circa 150.000,00 euro, pari alla differenza tra quanto percepito dai produttori di rifiuti per il trasporto e lo smaltimento degli stessi, pari complessivamente ad oltre 195.000,00 euro corrispondenti a 12,87 euro per tonnellata, ricevuti dalla società BIFULCO, e quanto corrisposto alla Gardenia s.r.l. per il conferimento dei rifiuti trasportati pari a complessivi 45.600,00 euro, corrispondenti a 3,00 euro per tonnellata.

Il teste VIGLIOTTA ha infine riferito che la società GE Fratelli Fioretti Srl era comunque iscritta all'albo nazionale gestori ambientali ed era pertanto autorizzata a trasportare rifiuti ed ha inoltre precisato che non venivano effettuati accertamenti sulla corrispondenza tra i quantitativi di rifiuti trasportati risultanti dai formulari e gli effettivi carichi.

Circa la legittimità del conferimento dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo all'interno della cava e, più nello specifico, circa l'esistenza di un'autorizzazione amministrativa che consentisse alla Gardenia di ricevere rifiuti di tale tipo all'interno della cava sono stati sentiti altresì funzionari vari della Regione Campania, addetti all'Ufficio Ambiente ovvero al Genio Civile di Avellino.

Il teste ing. MACI Carlo, ha riferito di prestare servizio, con la qualifica di funzionario, presso il Genio Civile di Avellino, di essere il responsabile dei



procedimenti amministrativi aventi ad oggetto attività estrattive di cave e di avere ricoperto, nel caso di specie, la funzione di responsabile del procedimento amministrativo avente ad oggetto l'approvazione del progetto di ricomposizione ambientale della cava sita in Chiusano San Domenico per quanto concerne la fase progettuale.

Il teste ha riferito che la cava si trovava all'interno in una zona del Prae definita Zac (zona altamente critica) e che il progetto di ricomposizione della cava non prevedeva la creazione di microgradonature, bensì la ricostruzione morfologica del versante con l'utilizzo di materiale proveniente dall'esterno, compatibile con lo scopo di ricomposizione ambientale.

Il teste MACI ha escluso che la GARDENIA s.r.l. fosse autorizzata a ricevere all'interno della cava rifiuti ed ha dichiarato invece che la società poteva ricevere materiali R10, tra cui terra e rocce da scavo purché previamente trattati, riutilizzabili come sotto-prodotto e non come rifiuti.

Il teste MACI ha riferito che i materiali indicati con il codice R10 sono materiali compatibili con la ricomposizione ambientale, purché provengano da un sito dove sono stati previamente trattati, in quanto altrimenti sarebbero dei rifiuti ed il PRAE vieta assolutamente la possibilità di realizzare discariche nelle aree estrattive, anche ove si tratti di discariche aventi ad oggetto soltanto rifiuti di inerti.

Al contrario, gli inerti, una volta che abbiano perso la loro qualità di rifiuto e siano diventati materiali utilizzabili come sottoprodotto, gli stessi possono essere utilizzati per il recupero ambientale.

Il teste ha riferito che, poiché l'area ove si trovava la cava era vincolata in quanto rientrante nel parco, il progetto era assoggettato direttamente a valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza.

Secondo quanto riferito dal teste, la GARDENIA in conclusione non era autorizzata a ricevere materiale costituito da terre e rocce da scavo accompagnato da FIR, indicativo del fatto che trattavasi di rifiuto, né detta autorizzazione poteva essere rilasciata dal Genio Civile.

A conferma del fatto che il progetto approvato non consentisse la gestione di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo, il teste ha precisato altresì che nelle relazioni si



chiariva che il materiale veniva trasportato con documento di trasporto, che è proprio dei materiali che non hanno natura di rifiuto, e non già con i formulari, i quali sono i documenti che accompagnano il trasporto dei rifiuti destinati alle discariche.

Il teste ha precisato infine che, sia all'epoca del sopralluogo dallo stesso effettuato all'interno della cava insieme ai Carabinieri sia in occasione dei sopralluoghi effettuati da altri funzionari del Genio Civile, i materiali rinvenuti all'interno della cava erano costituiti soltanto da terre e rocce da scavo e non venivano rinvenute difformità tra gli elaborati progettuali allegati al Decreto Dirigenziale n. 66/2012 del Genio Civile ed i materiali trasportati.

Sul punto è stata sentita altresì la teste CAROTENUTO Nevia, agronoma e funzionaria presso Regione Campania, la quale all'epoca dei fatti si occupava di valutazioni di impatto ambientale.

Anche la teste CAROTENUTO ha dichiarato che la ricomposizione della cava da parte della GARDENIA s.r.l. non poteva essere effettuata attraverso l'utilizzo di rifiuti individuati con codice CER che non fossero stati oggetto di un preventivo procedimento di trattamento ed ha aggiunto che il Genio Civile di Avellino non poteva rilasciare autorizzazioni per il trattamento dei rifiuti all'interno della cava.

Quanto al decreto di VIA (di valutazione di impatto ambientale) integrato con la valutazione di incidenza, la teste ha precisato che lo stesso è un titolo abilitativo che poi confluisce in un titolo autorizzatorio, rilasciato - in materia di attività estrattiva - dal Genio Civile competente per territorio.

La dott.ssa CAROTENUTO ha escluso l'applicabilità della normativa sullo smaltimento e recupero dei rifiuti all'ipotesi di conferimento di materiali in una cava da riqualificare, in assenza di autorizzazione alla gestione dei rifiuti.

Il teste della difesa LIGUORI Massimo ha riferito di essere stato contattato dalla GARDENIA s.r.l. per la redazione di un progetto di recupero ambientale della cava in Chiusano San Domenico e di essersi in particolare occupato - insieme ad altri professionisti costituiti da un agronomo, un architetto ed un ingegnere - della parte progettuale, e segnatamente del piano di monitoraggio e di controllo per le procedure di conferimento dei materiali nella cava.

